

AVV. MARIA FRANCESCA MONTEROSSÌ



Via Panama 52 – 00198 ROMA
monterossi@slmlex.net
mariafrancesca.monterossi@pec.it

Roma, 06/02/2026

Spett.li

Ministero della Salute

Viale Giorgio Ribotta, 5,
00144 Roma

PEC: atti.giudiziari@postacert.sanita.it

c.a. Avvocatura Generale dello Stato

PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
roma@mailcert.avvocaturastato.it

Regione Abruzzo

Via Leonardo Da Vinci n. 6
L'Aquila

PEC: contenzioso@pec.regione.abruzzo.it,
drg@pec.regione.abruzzo.it,

Regione Basilicata

Via Vincenzo Verrastro n. 4,
Potenza

PEC: ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it

Regione Calabria

Cittadella Regionale Catanzaro
Catanzaro

PEC:
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it
a.it

Regione Campania

Via Santa Lucia 81
Napoli

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 17733/2026 del 09-02-2026
Allegato 3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



PEC: us01@pec.regione.campania.it

urp@pec.regione.campania.it

Regione Emilia – Romagna

Viale Aldo Moro n. 52,

Bologna

PEC: [attigiudiziali@postacert.regione.emilia-](mailto:attigiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it)

romagna.it

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Piazza dell'Unità d'Italia 1

Trieste

PEC:

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it,

Regione Lazio

Via Cristoforo Colombo 212

Roma

PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Regione Liguria

Via Fieschi 15

Genova

PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it,

Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia 1

Milano

PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Regione Marche

Via Gentile Da Fabriano n. 9

Ancona



PEC:

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Regione Molise

Via Genova n. 11

Campobasso

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Piemonte

Piazza Castello n. 165

Torino

PEC: gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro n. 33

Bari

PEC:

avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

Regione Autonoma della Sardegna

Viale Trento n. 69

Cagliari

PEC: pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it

Regione Sicilia

Palazzo D'Orleans, Piazza Indipendenza n. 21,

Palermo

PEC:

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Regione Toscana

Piazza Duomo n. 10



Firenze

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Autonoma Trentino-Alto

Adige/Sudtirolo

Via Gazzoletti n. 2

Trento

PEC: giunta@pec.regione.taa.it

protocollo@pec.regione.taa.it

Regione Umbria

Corso Vannucci n. 96

Perugia

PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Piazza Albert Deffeyes n. 1

Aosta

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it

Regione Veneto

Sestiere Dorsoduro 3901

Venezia

PEC:

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Istanza di pubblicazione per pubblici proclami sui siti web delle amministrazioni interessate, come disposto dalla ordinanza presidenziale della sezione III Quater del TAR Lazio - Roma in data 8 Giugno 2023 n. 2970/23 confermata dalla ordinanza collegiale 18 Dicembre 2025 n. 23044/2025 (Intrauma S.p.A. / Ministero della Salute – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. III quater, R.G. 13844/2022).



I sottoscritti Avv.ti Maria Francesca Monterossi e Antonia Romano, in qualità di difensori e procuratori di Intrauma S.p.A. (c.f./p.iva 09270550016), con sede legale in Via A. Meucci, 5 – 10090 Bruino (TO), in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Riccardo Del Medico, giusta procura depositata nel giudizio pendente avanti al TAR Lazio – Roma, Sez. III quater, R.G. 13844/2022

PREMESSO CHE

-Con ordinanza presidenziale n. 29070 dell'8 Giugno 2023, la Sez. III quater del TAR Lazio – Roma, *“Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;*

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti”, ha disposto la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

“- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;*
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;*
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”*

- La medesima ordinanza presidenziale ha disposto che:

“- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente



ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento".

- Con ordinanza collegiale del 18/12/25 n. 23044 il Tar Lazio – Roma, Sezione Terza Quater, disponeva il rinvio della trattazione della causa al fine di consentire la notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Intrauma S.p.A., in esecuzione dell'ordinanza n. 2970/23 confermata dalla ordinanza n. 23044/25 di cui sopra insta le Autorità indicate in epigrafe affinché ciascuna per la parte di propria competenza:

- provveda a pubblicare sul proprio sito web l'avviso relativo al ricorso per motivi aggiunti, seguendo le modalità e istruzioni precisate dall'ordinanza n. 2970/23 e sopra riportata;
- rilasci all'odierna esponente attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

Si trasmettono, ai fini degli adempimenti di cui sopra, i seguenti documenti:

- Ordinanza presidenziale, Sez. III quater, TAR Lazio- Roma, n. 2970 dell'8 giugno 2023;
- Ordinanza presidenziale, Sez. III quater, TAR Lazio- Roma, n. 23044 del 18 dicembre 2025;
- Originale digitale del ricorso per motivi aggiunti promosso da Intrauma S.p.A. e depositato nel giudizio, TAR Lazio-Roma, R.G. 13844/2022;



Con osservanza

Avv. Maria Francesca Monterossi

Avv. Antonia Romano